

INQUINAMENTO ACUSTICO E PIANI DI RISANAMENTO

Il rumore è ormai riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali e, anche se ritenuto meno rilevante rispetto alle "tradizionali" forme di inquinamento, come quello atmosferico o idrico, suscita un interesse crescente in quanto viene attualmente indicato come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.

I dati disponibili sull'esposizione al rumore, se paragonati a quelli relativi ad altri fattori di inquinamento, sono piuttosto scarsi e inoltre poco confrontabili tra di loro a seguito delle diverse metodologie di rilevamento applicate.

Il seguente articolo si propone di trattare i problemi e le metodologie applicate relativamente alla suddivisione del territorio in aree tra loro omogenee per quanto riguarda i livelli sonori (zonizzazione acustica), analizzando sia le competenze che le normative vigenti.

Verranno quindi analizzate le procedure di risanamento (piani di risanamento) e le figure competenti in materia di rilevamento acustico.

1. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

In relazione alla grave situazione d'inquinamento acustico presente nell'intero territorio nazionale è stata emanata la Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447 mediante la quale si vuole impedire che le nuove attività e infrastrutture rumorose prima di essere autorizzate, anche con il rilascio della concessione edilizia da parte degli enti competenti, possano risultare non idonee con i nuovi standard ambientali sull'inquinamento acustico. Allo stesso tempo, anche la realizzazione di insediamenti soggetti a particolare tutela, come ospedali, case di cura e di riposo, scuole, parchi e residenze in prossimità di sorgenti particolarmente rumorose è subordinata allo studio del clima acustico per verificare se l'area sottoposta ad edificazione o a ristrutturazione è compatibile con i limiti più restrittivi imposti per le classi di destinazione d'uso assegnate.



E' importante sottolineare che con questa legge i Comuni assumono un ruolo centrale sia per quanto riguarda le azioni di zonizzazione e di pianificazione degli interventi di bonifica che le azioni di controllo del territorio. In particolare diventano di loro competenza:

- la classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
- l'adozione di piani di risanamento acustico in accordo con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

Con questa legge (artt. 6 e 7) viene imposto ai Comuni, piccoli o grandi che siano, di provvedere alla "*zonizzazione acustica del territorio*" ovvero suddividere il territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico, sulla base delle caratteristiche urbanistiche di fruibilità e funzionalità e, quindi soggette ad uguali limiti acustici.

Da quanto detto emerge che, nel caso di Comuni di dimensioni ridotte, la zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di facile elaborazione e di altrettanto facile gestione, che richiede l'intervento di pochi uffici (spesso un solo Ufficio Tecnico).

Nel caso di grandi comuni, la zonizzazione può diventare un procedimento anche molto complesso sia relativamente alla suddivisione del territorio che alla sua gestione. Nasce in questo caso l'esigenza di individuare veri e propri strumenti di interfaccia fra i diversi settori, indispensabili per la condivisione/corresponsabilizzazione delle ripercussioni che le diverse scelte avranno sulla gestione del territorio.

La seguente tabella illustra come in realtà, alla fine del 1998, solo 288 Comuni su 8000 complessivi (circa il 4%) abbiano effettivamente provveduto alla classificazione acustica del territorio.



REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	COMUNI "ZONIZZATI"
BASILICATA	1
EMILIA ROMAGNA	22
LIGURIA	39
LOMBARDIA	85
PIEMONTE	36
TOSCANA	29
TRENTINO ALTO ADIGE	75
UMBRIA	1
TOTALE	288
Fonte: Ministero dell'Ambiente – ottobre 1998	

Gestire la zonizzazione acustica del territorio implica regolamentare il rumore prodotto dalle attività umane, in modo da fare rispettare i limiti diurni e notturni imposti dalla classificazione del territorio.

Questo implica:

- valutare la situazione attuale e predisporre un adeguato piano di risanamento acustico del territorio;
- attuare interventi di zonizzazione in relazione alle scelte di sviluppo del territorio per evitare l'insorgenza di nuove criticità acustiche.

Per quanto riguarda Comuni caratterizzati da significativi dinamismi nelle trasformazioni territoriali, la classificazione acustica deve risultare uno strumento dinamico in grado di determinare la qualità acustica del territorio.

Dal punto di vista operativo, l'aggiornamento o modificazione della classificazione predisposta dalla zonizzazione acustica può essere introdotta mediante:

- specifica delibera del Consiglio Comunale;
- quando vengono adottate varianti parziali o generali al PRG;



- quando vengono approvati piani particolareggiati attuativi del PRG relativi al carico urbanistico previsto, agli usi e all'assetto plani-volumetrico (relativamente ai territori di sua competenza)

Dal punto di vista operativo la divisione acustica del territorio porta alla suddivisione dello stesso in sei classi, di cui la I, V e VI, presentando caratteristiche di uniformità al loro interno, sono facilmente individuabili attraverso le zone omogenee del Piano Regolatore Generale, per le classi II, III e IV (classi "miste") il problema è più complesso e passa attraverso informazioni di dettaglio sull'utilizzo del territorio.



CLASSE	DEFINIZIONE
<p>CLASSE I- aree particolarmente protette Limite immissione diurno (6-22): 50 dB(A) notturno (22-6): 40 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Limite immissione: diurno (6-22): 55 dB(A) notturno (22-6): 45 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III- aree tipo misto Limite immissione: diurno (6-22): 65 dB(A) notturno (22-6): 50 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV- aree di intensa attività umana Limite immissione: diurno (6-22): 65 dB(A) notturno (22-6): 55 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V- aree prevalentemente industriali. Limite immissione: diurno (6-22): 65 dB(A) notturno (22-6): 55 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI- aree esclusivamente industriali Limite immissione: diurno (6-22): 70 dB(A) notturno (22-6): 70 dB(A)</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

2. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Solo quando alla zonizzazione acustica vengono sovrapposti i dati acustici effettivamente rilevati è possibile confrontare gli scostamenti rispetto ai limiti stabiliti e quindi avviare il piano di risanamento che dovrà puntare a una riduzione del livello di rumore presente sul territorio.

E' importante in questo ambito identificare:

- le maggiori sorgenti acustiche puntuali, lineari, areali presenti sul territorio;
- l'inquinamento acustico mediamente presente sul territorio con particolare riguardo alle zone sottoposte a presenze significative;
- gli ambiti territoriali più sensibili alle esposizioni,
- le aree con funzione protettiva rispetto alle emissioni di agenti inquinanti (vegetazione con capacità rigenerativa/compensativa);
- incompatibilità d'uso in relazione alla diversa sensibilità rispetto agli inquinanti considerati.

In particolare i piani di risanamento si attuano mediante la realizzazione di diverse procedure operative alcune delle quali sono:

- coordinamento degli strumenti normativi già adottati;
- coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- il controllo del rispetto della normativa in campo acustico al momento del rilascio delle concessioni edilizie riguardanti impianti ed infrastrutture adibiti ad unità produttive, sportive e/o ricreative;
- rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- realizzazione di interventi tecnici atti a mitigare il rumore.

Attraverso la gestione di questi aspetti risulta infatti possibile organizzare lo sviluppo del territorio con l'obiettivo di:

- evitare/limitare la formazione di luoghi potenzialmente nocivi per la salute;



- mitigare/risolvere le situazioni di inquinamento acustico presente;

In questo ambito non sono da sottovalutare limitazioni relativamente alla circolazione del traffico, alla localizzazione delle aree di sosta, all'organizzazione della circolazione che possono essere utilmente finalizzati alla riduzione delle emissioni acustiche in zone del territorio a sensibilità elevata.

3. TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

La figura del tecnico competente in acustica è stata introdotta dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447 articolo 2, comma 6, che stabilisce le competenze professionali che possono essere svolte da questa nuova attività:

- misurazioni acustiche in ambiente esterno;
- verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti;
- redazione dei piani di risanamento acustico;
- svolgimento delle attività di controllo.

In modo alquanto generico la legge quadro sull'inquinamento acustico ha poi fissato i requisiti che devono possedere i soggetti interessati per ottenere il riconoscimento di tecnico competente da parte delle Regioni e quindi essere abilitati a svolgere questa mansione.

Tali requisiti sono:

- possedere un titolo di studio adeguato, ovvero di scuola media superiore a indirizzo tecnico, oppure il diploma universitario a indirizzo scientifico o il diploma di laurea a indirizzo scientifico;
- di aver svolto, in modo non occasionale, attività professionali nel settore dell'acustica ambientale per un periodo di almeno quattro anni, e di due anni nel caso di laureati o diplomati universitari;

La Legge quadro ha inoltre autorizzato a svolgere tali prestazioni anche soggetti diplomati con diploma di scuola media superiore che risultassero in servizio presso



strutture pubbliche territoriali e svolgessero la propria attività nel campo dell'acustica alla data del 29 dicembre 1995.

Recentemente, la legge 9 dicembre 1998 n. 426 recante disposizioni in materia di *"Nuovi interventi in campo ambientale"* all'art. 4, comma 3, ha recentemente ammesso all'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica *"coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 1995), per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale"* senza tener conto del titolo di studio posseduto ed equiparando in effetti coloro che si occupano semplicemente delle misurazioni agli specialisti dell'ingegneria ambientale e del territorio, annullando di conseguenza il valore legale del titolo di studio.

Questa normativa risulta essere in contrasto con altre anche perché non tiene conto del fatto che l'acustica ambientale include non solo i rilievi fonometrici ma anche la redazione della zonizzazione acustica del territorio e dei piani di risanamento acustico, che possono essere svolti solo da tecnici laureati o diplomati, a conoscenza di materie quali la fisica, l'acustica applicata alla pianificazione territoriale e l'iscrizione ad un Albo professionale.

Una precisazione relativa ai requisiti ritenuti validi viene dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 in cui viene specificato che tra i diplomi di scuola media superiore a indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi di laurea ad indirizzi scientifico quelli di ingegneria ed architettura.

Autore PAOLA GNONI

Informazioni e leggi citate possono essere ritrovati all'interno del nostro sito

